

## DOCUMENTO INFORMATIVO

Innofin Sim S.p.A (“**Innofin**”, la “**SIM**”, la “**Società**”) è tenuta a fornire ai propri Clienti ed ai potenziali Clienti certune informazioni di natura precontrattuale in tempo utile prima della sottoscrizione del contratto relativo al servizio di investimento prestato. In particolare, il Documento Informativo riporta le informazioni di cui al “*Regolamento Intermediari*” adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007 (“**Regolamento Intermediari**”).

Scopo del Documento Informativo è di fornire informazioni su Innofin, sulla natura del Servizio di Investimento e del Servizio Accessorio prestato, sugli Strumenti Finanziari e Fondi Pensione Aperti offerti nell’ambito del Servizio di Investimento, nonché sui rischi sottostanti detti prodotti, al fine di consentire al Cliente e/o potenziale Cliente di assumere consapevoli decisioni in materia di investimento.

**Altre informazioni relative a Innofin ed al Gruppo di appartenenza di Innofin (il “Gruppo”) sono reperibili sul sito Internet della SIM [www.fondionline.it](http://www.fondionline.it) (il “Sito”) e del Gruppo [www.multiplygroup.com/it](http://www.multiplygroup.com/it).**

### GLOSSARIO

Si ritiene utile riportare un breve glossario dei termini più frequenti impiegati nel Documento Informativo ed in generale nella documentazione contrattuale relativa al Servizio di Investimento offerto.

**Area Riservata** indica la sezione del Sito Internet della SIM a cui il Cliente di Riferimento, mediante codici personali, può accedere in qualsiasi momento per visionare ed acquisire anche su supporto duraturo, tutte le informazioni relative ai Servizi nonché tutta la documentazione riferita all’esecuzione del Contratto.

**Cliente** indica qualsiasi soggetto, **persona fisica fiscalmente residente in Italia**, che ha in essere un rapporto contrattuale o che intenda entrare in relazione con Innofin. In caso di Cointestazione, Cliente indica congiuntamente tutti i cointestatori del Contratto.

**Cliente di Riferimento** indica, in caso di Cointestazione, il Cliente (i) nei cui confronti verrà condotta la valutazione di appropriatezza, (ii) destinatario delle comunicazioni della SIM con effetto anche nei confronti degli altri cointestatori (iii) autorizzato ad impartire istruzioni alla SIM nei modi e nelle forme di cui al Contratto.

**Cliente al Dettaglio (Cliente *retail*)** indica un Cliente che non sia Cliente Professionale (come di seguito definito). Al Cliente al Dettaglio è riservata la massima tutela per quanto riguarda in particolare l’ampiezza delle informazioni che Innofin deve raccogliere e fornire in relazione al Servizio di Investimento prestato. Al fine di garantire la tutela prevista, Innofin è fra l’altro tenuta a richiedere al Cliente o potenziale Cliente specifiche informazioni in merito alla sua conoscenza ed esperienza in materia di investimenti in Strumenti Finanziari (“**Valutazione di Appropriatezza**”). È invece

#### Innovazione Finanziaria SIM S.p.A.

facoltativo, in relazione al servizio di investimento prestato dalla SIM, chiedere al Cliente informazioni sulla sua situazione finanziaria e/o i suoi obiettivi di investimento. L'ottenimento delle informazioni necessarie per la Valutazione di Appropriatezza è condizione necessaria ma non vincolante per la prestazione del Servizio di Investimento.

**Cliente Professionale** indica il Cliente che ai sensi dell'Allegato n. 3 al Regolamento Intermediari possiede l'esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assume. Si intendono clienti professionali per tutti i servizi e gli strumenti di investimento:

1. **I soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati** per operare nei mercati finanziari, siano essi italiani o esteri quali:
  - A. banche;
  - B. imprese di investimento;
  - C. altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati;
  - D. imprese di assicurazione;
  - E. organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi;
  - F. fondi pensione e società di gestione di tali fondi;
  - G. negozianti per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci;
  - H. soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di Strumenti Finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia (locals); - altri investitori istituzionali;
  - I. agenti di cambio;
  
2. **imprese di grandi dimensioni** che presentano a livello di singola società, almeno due dei seguenti requisiti dimensionali:
  - A. totale di bilancio: 20.000.000 EUR;
  - B. fatturato netto: 40.000.000 EUR;
  - C. fondi propri: 2.000.000 EUR;
  
3. **investitori istituzionali** la cui attività principale è investire in Strumenti Finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie. Tali clienti sono soggetti in possesso di particolari esperienze, competenze e conoscenze tali da far ritenere che essi siano in grado di assumere consapevolmente le proprie decisioni e di valutare correttamente i rischi che si assumono.

La classificazione nell'ambito di tale categoria, effettuata sulla base dei parametri e dei criteri previsti dalle norme di recepimento della MiFID (ieri) e della MiFID II (oggi) (come di seguito definite), ha come conseguenza, quindi, la disapplicazione di talune regole previste per i rapporti con i Clienti al Dettaglio.

**Codice del Consumo** indica il D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 e sue successive modificazioni.

**Codice della Privacy** indica il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e sue successive modificazioni.

**Cointestazione** indica la situazione per cui un Contratto è intestato a più di un soggetto.

**Consulenza in Materia di Investimenti** indica, ai sensi dell'art. 1, commi 5, lett. f) e 5- *septies*, TUF, il servizio di investimento che consiste nella prestazione di raccomandazioni personalizzate a un Cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a una o più operazioni relative a Strumenti Finanziari (come di seguito definito).

**Consumatore** indica la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

**Contratto** indica il contratto per la prestazione del Servizio di Investimento e del Servizio Accessorio (come di seguito definito) da parte di Innofin. Il Contratto è composto dalle (i) Condizioni Generali di Contratto e dagli (ii) Allegati che sono messi nella disponibilità del Cliente in tempo utile prima della sottoscrizione del Contratto e che devono essere letti ed interpretati unitariamente.

**CRS (Common Reporting Standard)** indica gli adempimenti di natura fiscale in capo ad Innofin intermediario conseguenti all'adozione in Italia della Direttiva 2014/107/UE (c.d. «DAC2»). In particolare, indica la raccolta di informazioni di natura fiscale in capo ai Clienti allo scopo di effettuare le periodiche segnalazioni all'Agenzia delle Entrate che, nell'ambito dei propri obblighi di cooperazione internazionale, potrà trasmettere dette informazioni alle autorità fiscali dello Stato di residenza fiscale del Cliente.

**Documentazione di Offerta** indica la documentazione richiesta dalla normativa di riferimento che ciascuna Società Prodotto, OICVM e Fondo Pensione devono mettere a disposizione dei propri potenziali clienti e clienti prima della sottoscrizione delle quote e azioni di Fondi comuni di investimento, Sicav e Fondi Pensione. Innofin pubblica e rende disponibile per essere acquisita su Supporto Duraturo, tutta la Documentazione di Offerta ricevuta dalle Società Prodotto relativa agli OICVM e FPA collocati per il tramite del Servizio di Collocamento offerto da Innofin.

**Documento Informativo** indica il presente documento, che riporta le informazioni precontrattuali ai sensi della Normativa di Riferimento (come di seguito definita).

**Fondo comune di investimento** indica *“L'OICR costituito in forma di patrimonio autonomo, suddiviso in quote, istituito e gestito da un gestore”* (art. 1, co. 1, lett. j), TUF). Il patrimonio di un fondo comune è costituito dal complesso dei beni (strumenti finanziari, crediti, liquidità o altri beni) conferiti dai partecipanti, e rappresenta un'entità giuridicamente distinta ed autonoma sia rispetto ai patrimoni dei singoli partecipanti, sia rispetto al patrimonio del gestore. La partecipazione ad un fondo comune di investimento è possibile mediante la sottoscrizione di quote rappresentate da appositi certificati emessi dal fondo stesso. Tali quote incorporano uguali diritti e sono tutte di uguale valore. Ogni partecipante acquisisce il diritto su una parte del patrimonio proporzionale al proprio conferimento. In tal modo il partecipante assume anche il rischio derivante dagli investimenti effettuati dal gestore.

**FATCA** indica il Foreign Account Tax Compliance Act. Si tratta di una legge statunitense il cui obiettivo è la comunicazione annuale all'autorità fiscale statunitense (IRS – Internal Revenue Service) dei rapporti che siano di proprietà di contribuenti statunitensi (US Persons) al di fuori degli Stati Uniti d'America. La normativa FATCA riguarda le US Persons e ha come obiettivo la segnalazione da parte delle istituzioni finanziarie delle seguenti informazioni relative a tale clientela: i dati identificativi dei titolari dei rapporti, i saldi dei rapporti stessi, le relative rendite finanziarie e, in futuro, gli interessi lordi di titoli ed i corrispettivi lordi derivanti dalla vendita di titoli.

**FPA** indica i Fondi Pensione Aperti che si propongono di impiegare le somme di denaro raccolte presso i lavoratori per investire in strumenti finanziari allo scopo di erogare una prestazione pensionistica complementare (rendita vitalizia o capitale) al termine della vita lavorativa del lavoratore. I Fondi pensione aperti possono essere costituiti da enti gestori di previdenza obbligatoria, compagnie di assicurazione e società di gestione del risparmio, Sim, banche o imprese di investimento comunitarie, previa apposita autorizzazione rilasciata dalla Commissione di Vigilanza per i Fondi Pensione (COVIP). Ai fondi aperti possono aderire tutti coloro che, indipendentemente dalla posizione contributiva, intendano aderire a programmi di risparmio previdenziale di tipo individuale attraverso la creazione di appositi conti.

**MiFID II** indica la Direttiva 2014/65/UE, come relativa ai mercati degli Strumenti Finanziari (come di seguito definiti), che abroga la Direttiva 2004/39/CE (MiFID).

**Normativa di Riferimento** si intende, la normativa di carattere primario e secondario che concerne il settore dei servizi d'investimento, dell'offerta al pubblico e comunque quella riguardante il mercato finanziario, ossia, a titolo esemplificativo, il TUF, il Regolamento Consob n. 16190/2007 del 29 ottobre 2007 (il "Regolamento Intermediari"), la Direttiva 2014/65/UE (MiFID II) e le Disposizioni di Vigilanza adottate dalla Banca d'Italia;

**OICR** indica Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, ossia l'organismo istituito per la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, il cui patrimonio è raccolto tra una pluralità di investitori mediante l'emissione e l'offerta di quote o azioni, gestito in monte nell'interesse degli investitori e in autonomia dai medesimi nonché investito in strumenti finanziari, crediti, inclusi quelli erogati a valere sul patrimonio dell'OICR, partecipazioni o altri beni mobili o immobili, in base a una politica di investimento predeterminata.

**OICVM** per quanto di interesse in relazione ai Servizi offerti da Innofin, per OICVM devono intendersi gli OICR (fondi comuni d'investimento e le Società d'investimento a capitale variabile italiani ed esteri) rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE (c.d. UCITS IV).

**Profilatura** indica l'attività con la quale Innofin acquisisce dal Cliente le informazioni necessarie alla Classificazione del Cliente ai fini della prestazione del Servizio di Investimento e per la Valutazione di Appropriatezza.

**Reclamo** indica ogni contestazione formulata per iscritto dal Cliente ad Innofin con riferimento ai Servizi prestati da Innofin.

**Sicav** indica le Società di investimento a capitale variabile che hanno per oggetto esclusivo l'investimento del proprio patrimonio raccolto attraverso il collocamento presso il pubblico delle proprie azioni. La peculiarità delle Sicav rispetto ai Fondi comuni è che l'investitore diventa azionista della società e, di conseguenza, acquisisce una serie di diritti patrimoniali (diritto agli utili e al rimborso del capitale a seguito della richiesta di riscatto) e amministrativi. Analogamente ai Fondi comuni, il capitale di una Sicav non è fisso, ma varia in funzione delle nuove sottoscrizioni e delle richieste di rimborso. Le Sicav sono organismi di tipo "aperto", un investitore può sempre sottoscrivere nuove azioni e chiedere il rimborso delle stesse.

**Servizio di Investimento** il Servizio di Collocamento di cui al Contratto.

**Servizio di Collocamento** consiste nella distribuzione di OICR e FPA, nell'ambito di un'offerta standardizzata, sulla base di un accordo tra la SIM con la Società Prodotto od un soggetto collocatore terzo.

**Servizio Accessorio** il Servizio di Custodia, Amministrazione e sub-deposito di somme di denaro e Strumenti Finanziari di cui al Contratto perfezionato tra il Cliente ed Innofin.

**Servizi** indica congiuntamente il Servizio di Collocamento e il Servizio di Custodia, Amministrazione e sub-deposito di somme di denaro e Strumenti Finanziari regolato nel Contratto. Servizio indica singolarmente ciascun servizio regolato dal Contratto.

**Società Prodotto** indica alternativamente le società di gestione del risparmio e/o le Sicav di cui sono offerti i prodotti.

**Strumento Finanziario** indica, ai sensi dell'art. 1, comma 2, TUF (come di seguito definito) e successive modifiche uno strumento rientrante in una delle seguenti categorie: a) valori mobiliari; b) strumenti del mercato monetario; c) quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio; d) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, quote di emissione o altri strumenti finanziari derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti; e) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward»), e altri contratti su strumenti derivati connessi a merci quando l'esecuzione deve avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in contanti a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto; f) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap» ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che possono essere regolati con consegna fisica purché negoziati su un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione, eccettuati i prodotti energetici all'ingrosso negoziati in un sistema organizzato di negoziazione che devono essere regolati con consegna fisica; g) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward») e altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che non possono essere eseguiti in modi diversi da quelli indicati al numero 6, che non hanno scopi commerciali, e aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati; h) strumenti finanziari derivati per il trasferimento del rischio di credito; i) contratti finanziari differenziali; j) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine sui tassi d'interesse e altri contratti su strumenti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, quando l'esecuzione avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto, nonché altri contratti su strumenti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, non altrimenti indicati nella presente sezione, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione; k) Quote di emissioni che consistono di qualsiasi unità riconosciuta conforme ai requisiti della direttiva 2003/87/CE (sistema per lo scambio di emissioni).

**Strumento Finanziario Illiquido**, indica uno strumento finanziario che determina per l'investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole, a condizioni di prezzo

significative, ossia tali da riflettere, direttamente o indirettamente, una pluralità di interessi in acquisto e in vendita.

**Strumento Finanziario Liquido**, indica uno strumento finanziario per il quale sussistono condizioni di smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole a prezzi significativi.

**Supporto Duraturo**, indica qualsiasi strumento duraturo che permetta al Cliente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate. Il Supporto Duraturo può essere cartaceo o di tipo informatico.

**Tecniche di comunicazione a distanza** si intendono le tecniche di contatto con la clientela, diverse dalla pubblicità, che non comportano la presenza fisica e simultanea del Cliente e del soggetto offerente o di un suo incaricato. Nel caso dei Servizi offerti da Innofin la Tecnica di comunicazione a distanza è il solo canale Internet attraverso il Sito e l'uso della posta elettronica.

**TUB** indica il Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 - Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia- e le sue successive modifiche e integrazioni.

**TUF** indica il Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - e le sue successive modifiche e integrazioni.

**Valutazione di Adeguatezza** Al fine di raccomandare i servizi di investimento e gli strumenti finanziari adatti al Cliente o potenziale Cliente, nella prestazione dei servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafoglio, gli intermediari ottengono dal Cliente o potenziale Cliente le informazioni necessarie in merito: a) alla conoscenza ed esperienza nel settore di investimento rilevante per il tipo di strumento o di servizio; b) alla situazione finanziaria, inclusa la capacità di sostenere le perdite; c) agli obiettivi di investimento, inclusa la tolleranza al rischio. Innofin non è tenuta ad effettuare la Valutazione di Adeguatezza posto che il Servizio prestato non ha per oggetto l'attività di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafoglio, ma di mero Collocamento.

**Valutazione di Appropriatezza** nella prestazione del Servizio di Collocamento, Innofin chiede al Cliente o potenziale Cliente di fornire informazioni in merito alla sua conoscenza e esperienza nel settore d'investimento rilevante per il tipo di strumento oggetto del Servizio di Investimento. Innofin sulla base delle informazioni fornite dal Cliente o potenziale Cliente verifica che il Cliente abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che lo strumento offerto comporta. Qualora il Cliente o potenziale Cliente scelga di non fornire le informazioni sulla propria conoscenza ed esperienza in strumenti finanziari, o qualora tali informazioni non siano sufficienti, Innofin avverte il Cliente o potenziale Cliente, che tale decisione impedirà di determinare se il Servizio o lo Strumento sia per lui appropriato.

## A. INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO ED I SUOI SERVIZI

### 1. Dati societari

Denominazione Sociale:	Innofin Sim S.p.A.
Sede Legale:	Via F. Casati 1/A – 20124 Milano
Sede Operativa:	Via Desenzano, 2 – 20146 Milano
Cap sociale:	euro 2.000.000 i.v.
Soggetto sottoposto a direzione e coordinamento del socio unico:	Moltiply GroupS.p.A.
P.I. e C.F.:	09150670967
CCIAA di Milano:	09150670967
REA:	2072033
Tel.:	+39.02.83.44.1
Fax:	+39.02.91.390.863
Posta Elettronica Certificata (PEC):	<a href="mailto:innofinspa@legalmail.it">innofinspa@legalmail.it</a>
Indirizzo di posta elettronica:	<a href="mailto:info@fondionline.it">info@fondionline.it</a>
Sito Internet:	<a href="http://www.fondionline.it">www.fondionline.it</a>

Innofin con provvedimento della Consob delibera n.19510 del 04/02/2016 è iscritta con il n 291 all'Albo delle Sim tenuto della Consob ai sensi dell'art. 20 TUF. Innofin è aderente al Fondo Nazionale di Garanzia.

### 2. Il Servizio di Investimento ed il Servizio Accessorio prestati da Innofin

Innofin è autorizzata allo svolgimento del Servizio di Collocamento senza assunzione a fermo né impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente ed al Servizio Accessorio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari. Tutto ciò con detenzione, anche temporanea, di disponibilità liquide e strumenti finanziari della clientela.

Il Collocamento è un servizio di investimento svolto da intermediari autorizzati che consiste nella distribuzione di strumenti finanziari, nell'ambito di un'offerta standardizzata, sulla base di un accordo con la Società Prodotto o con un altro distributore. In tale contesto Innofin, sulla base di accordi di distribuzione o di sub distribuzione, offre al Cliente al Dettaglio quote e azioni di OICVM italiani e esteri, nonché di FPA in ogni caso ammessi alla commercializzazione in Italia.

Il Servizio di Collocamento è prestato da Innofin senza alcuna forma di Consulenza in materia di investimenti. Il Servizio di Collocamento non potrà essere prestato nei confronti dei soggetti destinatari della normativa FATCA (US Person o equivalenti).

Innofin presta inoltre in via strumentale al Servizio di Collocamento il Servizio Accessorio di **Custodia ed Amministrazione titoli**.

La SIM a tal fine, pur non essendo il “custode” materiale e formale di quote e azioni di OICVM e di FPA ha perfezionato con INTESA SANPAOLO (il “**Depositario**”) un contratto di conto corrente presso il quale è depositata la liquidità dei Clienti. Tali disponibilità liquide costituiscono a tutti gli effetti un patrimonio distinto rispetto a quello della Società. A tal proposito, Innofin appronta opportuni presidi per evitare che dette somme siano utilizzate nell’interesse proprio o di terzi. Innofin assicura inoltre che, entro il giorno lavorativo successivo alla loro ricezione, le disponibilità liquide ricevute dalla clientela saranno depositate presso il Depositario in un conto intestato alla SIM con l’indicazione che si tratta di patrimonio di terzi. Il conto in cui confluisce la liquidità dei clienti ha le caratteristiche di “*conto omnibus*”, ovvero si tratta di un conto singolo in cui confluiscono le sostanze di molteplici soggetti. Innofin assicura, tramite opportuni accorgimenti, di tener traccia della distinta partecipazione della clientela alla formazione di detto conto, ciò per evitare confusione patrimoniale od errata imputazione dei versamenti. La detenzione e la gestione della liquidità della clientela è regolata esclusivamente dalle norme dell’ordinamento italiano.

Gli Strumenti Finanziari acquistati tramite il Servizio di Collocamento sono depositati presso i soggetti indicati nella Documentazione di Offerta dalle singole Società Prodotto. I Servizi offerti da Innofin sono prestati esclusivamente con Tecniche di Comunicazione a Distanza, esclusivamente attraverso il Sito ([www.fondionline.it](http://www.fondionline.it)). Innofin nell’offerta dei propri servizi non si avvarrà di consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede.

### 3. Modalità di comunicazione

In considerazione delle modalità di prestazione dei Servizi, **il canale di comunicazione privilegiato è la posta elettronica o l’accesso all’Area Riservata del Sito**. È in ogni caso accettata anche la corrispondenza tramite raccomandata A/R.

Elenco contatti di Innofin:

Sede Legale:	Via F. Casati 1/A – 20124 Milano
Sede Operativa:	Via Desenzano, 2 – 20146 Milano
Tel.:	+39.02.83.44.1
Fax:	+39.02.91.390.863
Posta Elettronica Certificata (PEC):	<a href="mailto:innofinspa@legalmail.it">innofinspa@legalmail.it</a>
Indirizzo di posta elettronica:	<a href="mailto:info@fondionline.it">info@fondionline.it</a>
Sito Internet:	<a href="http://www.fondionline.it">www.fondionline.it</a>

Qualora il Cliente di Riferimento abbia scelto di ricevere le comunicazioni dovute per legge della SIM all’indirizzo di posta elettronica indicato nel Contratto, il Cliente di Riferimento sarà responsabile della validità ed operatività di detto indirizzo di posta elettronica, e si obbliga ad avere regolare accesso al medesimo.

In caso di Cointestazione del Contratto, tutte le comunicazioni ricevute ed inviate dal Cliente di Riferimento si intendono per conosciute anche dagli altri Clienti, con efficacia pienamente liberatoria nei confronti della SIM.



#### 4. Documentazione fornita alla clientela a rendiconto dell'attività svolta

Innofin, nell'ambito della prestazione dei Servizi mette a disposizione del Cliente, sul Sito, il rendiconto dell'attività svolta con l'indicazione dei costi delle operazioni e dei servizi prestati. Nel caso in cui Innofin debba ricevere conferma dell'avvenuta esecuzione da parte di un terzo soggetto, la comunicazione di cui al precedente comma viene inviata entro il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dal terzo medesimo. In tale ipotesi, ove la conferma dell'avvenuta esecuzione debba essere necessariamente inviata da un terzo soggetto, Innofin è esonerata dall'obbligo di trasmettere l'avviso di conferma. Nel caso di ordini relativi a quote o azioni di OICVM e FPA che vengano eseguiti periodicamente Innofin in tal caso potrà effettuare la trasmissione di un avviso di conferma cumulativo su base semestrale, al posto dell'avviso di conferma per ogni singola operazione. Gli obblighi di rendicontazione di cui sopra sono effettuati con modalità che consentono al Cliente di acquisire la disponibilità della documentazione su supporto duraturo, fermi restando i requisiti di contenuto stabiliti dalla Normativa di Riferimento.

#### 5. Lingua utilizzata

Il Contratto è redatto in italiano; la medesima lingua dovrà essere utilizzata anche in tutte le successive comunicazioni verbali o scritte che interverranno tra il Cliente e la SIM.

#### 6. Sistemi di indennizzo

Innofin aderisce al Fondo Nazionale di Garanzia.

Il Fondo Nazionale di Garanzia indennizza gli investitori, entro i limiti di importo previsti dall'art. 5 del Decreto del Ministro del tesoro 14 novembre 1997 n. 485 per i crediti derivanti dalla prestazione dei Servizi di Investimento e del Servizio Accessorio di Custodia e Amministrazione degli Strumenti Finanziari nei confronti degli intermediari nei casi di liquidazione coatta amministrativa, di fallimento o di concordato preventivo degli intermediari medesimi. Nei termini e con le modalità meglio specificate nel Regolamento operativo approvato con i decreti del Ministero del tesoro, del Bilancio e della programmazione economica del 30 giugno 1998 e del 29 marzo 2001 e del Ministero dell'economia e delle finanze del 19 giugno 2007, l'investitore che ne abbia i requisiti potrà presentare istanza di indennizzo, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al medesimo Fondo Nazionale di Garanzia. La copertura finanziaria delle spese di funzionamento e degli interventi istituzionali del Fondo Nazionale di Garanzia è a carico degli intermediari aderenti.

Oltre a quanto sopra riportato, si informa che ai sensi dell'art. 32-ter.1 TUF, la Consob istituisce presso il proprio bilancio il **Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori** (di seguito "**Fondo**").

Al riguardo, si precisa che:

- Il Fondo è destinato a garantire ai risparmiatori e agli investitori, diversi dai Clienti Professionali, nei limiti delle disponibilità del Fondo medesimo, la gratuità dell'accesso alla procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui all'art. 32-ter TUF, mediante esonero dal versamento della relativa quota concernente le spese amministrative per l'avvio della procedura, nonché, per l'eventuale parte residua, a consentire l'adozione di ulteriori misure a favore dei

risparmiatori e degli investitori, da parte della Consob, anche con riguardo alla tematica dell'educazione finanziaria.

– Il Fondo è finanziato con il versamento della metà degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscosse per la violazione delle norme che disciplinano le attività di cui alla parte II del presente decreto, nonché, nel limite di 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2016, con le risorse iscritte in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze in relazione ai versamenti effettuati all'entrata del bilancio dello Stato per il pagamento della tassa sulle concessioni governative di cui al D.P.R. 641/1972, per l'iscrizione nell'albo di cui all'art. 31, comma 4, del TUF. L'impiego delle somme affluite al Fondo, con riguardo a quelle relative alla violazione delle norme che disciplinano le attività di cui alla parte II del TUF, è condizionato all'accertamento, con sentenza passata in giudicato o con lodo arbitrale non più impugnabile, della violazione sanzionata. Nel caso di incapienza del Fondo resta fermo quanto previsto dal c. 3 dell'art. 32-ter TUF, La Consob adotta le occorrenti misure affinché gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al primo periodo affluiscono, nella misura spettante, contestualmente al versamento da parte del soggetto obbligato, direttamente al bilancio della Consob, per essere destinate al Fondo.

## **B. INFORMATIVA SULLA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA**

Innofin presta il Servizio attraverso il proprio Sito e per assicurare il maggior livello di protezione ai propri potenziali Clienti e Clienti classifica ognuno di essi come **Cliente al Dettaglio e non ammette che un Cliente al Dettaglio possa chiedere di essere classificato come Cliente Professionale.**

## **C. INFORMAZIONI SUI RISCHI DEGLI INVESTIMENTI IN STRUMENTI FINANZIARI**

Le informazioni di seguito riportate hanno lo scopo di informare il potenziale Cliente ed il Cliente in merito alla natura ed ai rischi legati alle categorie di strumenti finanziari collocati da Innofin. Tali informazioni non descrivono tutti i rischi ed altri aspetti significativi dei singoli strumenti e prodotti finanziari offerti tramite il Sito di Innofin. Per una descrizione completa di tali elementi informativi si rimanda alla Documentazione di Offerta di ciascun OICVM e/o FPA collocato.

Tutti gli OICVM e FPA offerti da Innofin possono essere sottoscritti dai Clienti, tuttavia, sulla base dell'esito della Valutazione di Appropriatezza, alcuni di essi potrebbero non risultare appropriati sulla base della dichiarazione di conoscenza ed esperienza rese dal potenziale Cliente e Cliente.

**È onere del Cliente che voglia sottoscrivere quote o azioni di OICVM o Fondi Pensioni offerti da Innofin leggere preventivamente tutta la Documentazione di Offerta di ciascun prodotto o Strumento Finanziario disponibile sul Sito di Innofin così come fornito da ciascuna Società Prodotto.**

### **1. Attenuazione del rischio**

Il rischio specifico di un particolare Strumento Finanziario può essere attenuato attraverso la diversificazione, cioè suddividendo l'investimento tra più Strumenti Finanziari. La sottoscrizione di quote o azioni di OICVM consente in linea generale di perseguire un adeguato livello di diversificazione. Gli OICVM, infatti, investono le disponibilità versate dai risparmiatori tra le diverse

tipologie di titoli previsti dai regolamenti o programmi di investimento adottati da ciascun OICVM (cd. **“Politiche di investimento”**).

Occorre sottolineare tuttavia che gli investimenti in OICVM e Fondi Pensione possono comunque risultare rischiosi a causa delle caratteristiche degli Strumenti Finanziari in cui gli OICVM e FPA prevedono di investire (ad esempio, fondi che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da società aventi sede in determinati Stati) oppure a causa di una insufficiente diversificazione degli investimenti.

Si riportano di seguito alcune informazioni utili per meglio apprezzare il rischio derivante dall'investimento in OICVM e Fondi Pensione tenuto conto del portafoglio titoli (il cd. **“Sottostante”**) in cui detti prodotti possono investire sulla base delle Politiche di Investimento. In particolare, è necessario tenere in considerazione i seguenti elementi del Sottostante:

1. la variabilità del prezzo dello Strumento Finanziario;
2. la sua liquidità;
3. la divisa in cui è denominato;
4. gli altri fattori fonte di rischi generali.

La variabilità del prezzo di ciascun Strumento Finanziario dipende da numerose circostanze e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura.

Particolare attenzione deve essere prestata agli Strumenti Finanziari derivati (così come definiti dal TUF) e alle obbligazioni strutturate che constano di una parte derivata.

## **2. Titoli di capitale e titoli di debito**

Occorre distinguere innanzitutto tra titoli di capitale (i titoli più diffusi di tale categoria sono le azioni) e titoli di debito (tra i più diffusi titoli di debito si ricordano le obbligazioni e i certificati di deposito), tenendo conto che:

- A. acquistando titoli di capitale si diviene soci della società emittente, partecipando per intero al rischio economico della medesima; chi investe in titoli azionari ha diritto a percepire annualmente il dividendo sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l'assemblea dei soci deciderà di distribuire.
- B. acquistando titoli di debito si diviene finanziatori della società o degli enti che li hanno emessi e si ha diritto a percepire periodicamente gli interessi previsti dal regolamento dell'emissione e, alla scadenza, al rimborso del capitale prestato.

A parità di altre condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto la remunerazione spettante a chi lo possiede è maggiormente legata all'andamento economico della società emittente. Il detentore di titoli di debito invece rischierà di non essere remunerato solo in caso di dissesto finanziario della società emittente.

Inoltre, in caso di fallimento della società emittente, i detentori di titoli di debito potranno partecipare, con gli altri creditori, alla suddivisione - che comunque si realizza in tempi solitamente molto lunghi - dei proventi derivanti dal realizzo delle attività della società, mentre è pressoché escluso che i detentori di titoli di capitale possano vedersi restituire una parte di quanto investito.

### **3. Rischio specifico e rischio generico**

Sia per i titoli di capitale che per i titoli di debito, il rischio può essere idealmente scomposto in due componenti: il rischio specifico ed il rischio generico (o sistematico). Il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente (vedi il punto successivo) e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio sistematico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione.

Il rischio sistematico per i titoli di capitale trattati su un mercato organizzato si origina dalle variazioni del mercato in generale; variazioni che possono essere identificate nei movimenti dell'indice del mercato.

Il rischio sistematico dei titoli di debito (vedi il punto successivo) si origina dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato che si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua; la vita residua di un titolo ad una certa data è rappresentata dal periodo di tempo che deve trascorrere da tale data al momento del suo rimborso.

### **4. Il rischio emittente**

Per gli investimenti in Strumenti Finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano.

Si deve considerare che i prezzi dei titoli di capitale riflettono in ogni momento una media delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di guadagno delle imprese emittenti.

Con riferimento ai titoli di debito, il rischio che le società o gli enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono all'investitore. Quanto maggiore è la rischiosità percepita dell'emittente tanto maggiore è il tasso d'interesse che l'emittente dovrà corrispondere all'investitore.

Per valutare la congruità del tasso d'interesse pagato da un titolo si devono tenere presenti i tassi d'interessi corrisposti dagli emittenti il cui rischio è considerato più basso, ed in particolare il rendimento offerto dai titoli di Stato, con riferimento a emissioni con pari scadenza.

### **5. Il rischio d'interesse**

Con riferimento ai titoli di debito, l'investitore deve tener presente che la misura effettiva degli interessi si adegua continuamente alle condizioni di mercato attraverso variazioni del prezzo dei titoli stessi. Il

rendimento di un titolo di debito si avvicinerà a quello incorporato nel titolo stesso al momento dell'acquisto solo nel caso in cui il titolo stesso venisse detenuto dall'investitore fino alla scadenza.

Qualora l'investitore avesse necessità di smobilizzare l'investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello garantito dal titolo al momento del suo acquisto.

In particolare, per i titoli che prevedono il pagamento di interessi in modo predefinito e non modificabile nel corso della durata del prestito (titoli a tasso fisso), più lunga è la vita residua maggiore è la variabilità del prezzo del titolo stesso rispetto a variazioni dei tassi d'interesse di mercato. Ad esempio, si consideri un titolo zero coupon – titolo a tasso fisso che prevede il pagamento degli interessi in un'unica soluzione alla fine del periodo – con vita residua 10 anni e rendimento del 10% all'anno; l'aumento di un punto percentuale dei tassi di mercato determina, per il titolo suddetto, una diminuzione del prezzo del 8,6%.

È dunque importante per l'investitore, al fine di valutare l'adeguatezza del proprio investimento in questa categoria di titoli, verificare entro quali tempi potrà avere necessità di smobilizzare l'investimento.

## **6. La liquidità**

La liquidità di uno Strumento Finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore.

Essa dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati su mercati organizzati sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati. Questo in quanto la domanda e l'offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell'effettivo valore degli Strumenti Finanziari.

Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di titoli trattati in mercati organizzati a cui sia difficile accedere, perché aventi sede in paesi lontani o per altri motivi, può comunque comportare per l'investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi.

## **7. La divisa**

Qualora uno Strumento Finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l'investitore, tipicamente l'Euro per l'investitore italiano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell'investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (l'Euro) e la divisa estera in cui è denominato l'investimento.

L'investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l'andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell'investimento.

## **8. Gli altri fattori fonte di rischi generali**

### **1. Denaro e valori depositati**

L'investitore deve informarsi circa le salvaguardie previste per le somme di denaro ed i valori depositati per l'esecuzione delle operazioni, in particolare, nel caso di insolvenza dell'intermediario. La possibilità di rientrare in possesso del proprio denaro e dei valori depositati potrebbe essere condizionata da particolari disposizioni normative vigenti nei luoghi in cui ha sede il depositario nonché dagli orientamenti degli organi a cui, nei casi di insolvenza, vengono attribuiti i poteri di regolare i rapporti patrimoniali del soggetto dissestato.

## **2. Commissioni ed altri oneri**

Prima di avviare l'operatività, l'investitore deve ottenere dettagliate informazioni a riguardo di tutte le commissioni, spese ed altri oneri che saranno dovuti all'intermediario. Tali informazioni devono essere comunque riportate nel Contratto. L'investitore deve sempre considerare che tali oneri andranno sottratti ai guadagni eventualmente ottenuti nelle operazioni effettuate mentre si aggiungeranno alle perdite subite.

## **3. Operazioni eseguite in mercati aventi sede in altre giurisdizioni**

Le operazioni eseguite su mercati aventi sede all'estero, incluse le operazioni aventi ad oggetto Strumenti Finanziari trattati anche in mercati nazionali, potrebbero esporre l'investitore a rischi aggiuntivi. Tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotte garanzie e protezioni agli investitori.

# **D. INFORMATIVA SULLA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE SOMME DI DENARO DELLA CLIENTELA**

## **1. Informativa generale**

Il Regolamento Intermediari prevede che al Cliente che abbia sottoscritto Servizio Custodia, Amministrazione e sub-deposito di somme di denaro e Strumenti Finanziari siano fornite alcune informazioni sulle modalità di prestazione di detto servizio.

Nella prestazione dei Servizi per i singoli Clienti, le somme di denaro a qualunque titolo detenute dalla SIM nonché gli strumenti finanziari dei singoli Clienti a qualsiasi titolo detenuti dalla SIM anche tramite soggetti terzi, costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dell'intermediario e da quello degli altri Clienti. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori dell'intermediario o nell'interesse degli stessi, né quelle dei creditori dell'eventuale depositario o sub-depositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli Clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di proprietà di questi ultimi.

Per i conti relativi a strumenti finanziari e a somme di denaro depositati presso terzi non operano le compensazioni legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario o dal sub depositario nei confronti dell'intermediario o del depositario.

Salvo consenso scritto dei clienti la SIM non può utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, gli strumenti finanziari di pertinenza dei Clienti, da essi detenuti a qualsiasi titolo. La SIM non può utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, le disponibilità liquide degli investitori, da esse detenute a qualsiasi titolo.

Presso la SIM sono istituite e conservate apposite evidenze contabili degli Strumenti Finanziari e del denaro detenuti dalla SIM per conto della clientela anche tramite soggetti terzi. Tali evidenze sono relative a ciascun Cliente e suddivise per tipologia di servizio e attività prestate. Le evidenze sono aggiornate in via continuativa e con tempestività in modo da poter ricostruire in qualsiasi momento con certezza la posizione di ciascun Cliente. Esse sono regolarmente riconciliate con gli estratti conto (liquidità e strumenti finanziari). Nelle evidenze, la SIM indica con riferimento alle singole operazioni relative a beni di pertinenza dei Clienti, la data dell'operazione, la data del regolamento previsto dal contratto e la data dell'effettivo regolamento.

Le **somme di denaro** sono depositate da Innofin in un “conto corrente omnibus” acceso presso il Depositario, intestato a Innofin con specifica menzione che si tratta di beni di terzi. Il Depositario presso la quale sono sub-depositate le somme di denaro di pertinenza del Cliente è INTESA SANPAOLO.

Gli **Strumenti Finanziari** sono depositati presso i soggetti indicati nella Documentazione di Offerta delle singole Società Prodotto. Innofin ha contezza degli Strumenti Finanziari acquistati dai Clienti.

#### **“Conti omnibus”**

Si definisce “omnibus” il conto in cui vengono immesse somme di denaro di pertinenza di una pluralità di Clienti. In questo caso, il Cliente corre il rischio che i suoi beni siano utilizzati impropriamente, anche a favore di altri Clienti. Tuttavia, tale rischio è gestito attraverso la tenuta, da parte di Innofin, di apposite evidenze degli Strumenti Finanziari e del denaro dei Clienti. Tali evidenze: sono tenute da Innofin conformemente alle disposizioni della Banca d'Italia; consentono di ricostruire gli Strumenti Finanziari e le somme di denaro di pertinenza di ciascun Cliente. Al riguardo si evidenzia che la normativa di riferimento impone agli intermediari la separatezza tra i beni di proprietà di ciascun Cliente e le evidenze tenute da Innofin sono finalizzate a garantire il rispetto di tale principio; sono aggiornate in via continuativa e con tempestività, in modo tale da consentire, in ogni momento, di ricostruire con certezza la posizione di ciascun Cliente; sono oggetto di controllo da parte delle funzioni preposte all'interno di Innofin.

Si sottolinea, inoltre, che le posizioni dei diversi Clienti risultanti dalle evidenze tenute da Innofin sono riconciliate regolarmente con gli estratti conto prodotti dai depositari ed, eventualmente, dai sub-depositari.

#### **Rischi connessi al Depositario ove sono depositate le somme di denaro dei Clienti**

Ai sensi della Normativa di Riferimento, nel caso di assoggettamento della banca presso la quale sono tenute le somme di denaro dei Clienti alla liquidazione coatta amministrativa o ad altra misura di risoluzione della crisi (ivi incluso il c.d. bail-in) <sup>1</sup> ed ove la medesima banca non abbia rispettato l'obbligo di mantenere separati gli Strumenti Finanziari di pertinenza di ciascun Cliente, i Clienti medesimi possono vedere leso il diritto di ottenere la restituzione della liquidità di loro spettanza.

#### **Sub-deposito degli Strumenti Finanziari dei Clienti presso terzi**

1. Con la sottoscrizione dell'apposita autorizzazione, il Cliente può esprimere il proprio consenso al sub-deposito degli Strumenti Finanziari di sua pertinenza presso organismi di deposito accentrato ed altri depositari abilitati.
2. In caso di sub-deposito, l'intermediario è responsabile nei confronti dei Clienti per gli Strumenti Finanziari sub-depositati.
3. Innofin non si serve di sub-depositari insediati anche in Paesi non appartenenti all'Unione europea.

## **2. Diritti di garanzia o Privilegi**

### **A. Privilegi**

In caso di inadempimento del Cliente, la SIM può valersi dei diritti ad essa spettanti ai sensi degli articoli 2761, commi 3 e 4, e 2756, commi 2 e 3, c.c., vendendo un quantitativo di Strumenti Finanziari depositati congruamente correlato al credito vantato dalla SIM.

### **B. Diritto di compensazione**

Quando esistono posizioni di debito/credito reciproche tra la SIM ed il Cliente in relazione al Servizio, ha luogo la compensazione di legge.

Al verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art. 1186 c.c., o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente, in modo tale da porre palesemente in pericolo il recupero del credito vantato dalla SIM, quest'ultima ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in valute differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione la SIM darà pronta comunicazione scritta al Cliente.

### **C. Depositi dormienti**

Qualora la posizione del Cliente non venga movimentata per un periodo pari a dieci anni, la SIM è tenuta, ai sensi del Decreto 116 del 22 giugno 2007, a conferire la liquidità e gli strumenti finanziari sullo fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. La SIM procederà ad avvisare il Cliente, se reperibile, preventivamente, al fine di permettere allo stesso di movimentare il conto prima di procedere al conferimento dei beni e all'estinzione del rapporto.

---

<sup>1</sup>Il 16 novembre 2015 è stata recepita in Italia (mediante la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 Novembre 2015) la normativa comunitaria (direttiva 2014/59/UE c.d. BRRD – Bank Recovery and Resolution Directive) che ha introdotto, quale misura di risoluzione di banche e imprese di investimento, tra l'altro, l'obbligo del cd. "bail-in" (letteralmente il "salvataggio interno" da parte di azionisti, obbligazionisti, depositanti). La nuova normativa introduce limitazioni all'intervento pubblico a sostegno di un intermediario che versi in una situazione di crisi e assicura che le perdite siano sostenute in primo luogo dagli azionisti e dai detentori di capitale, in secondo luogo dai sottoscrittori delle obbligazioni subordinate, quindi dai sottoscrittori delle altre obbligazioni ed infine dai possessori di depositi per la quota eccedente i 100.000 euro, secondo una predeterminata gerarchia e comunque a condizione che nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se l'impresa fosse stata liquidata con procedura ordinaria di



insolvenza. Pertanto, in via generale, in applicazione della nuova normativa, gli eventuali sostegni finanziari pubblici a favore di una banca o impresa di investimento in crisi potranno essere concessi solo dopo che siano state applicate le misure di risoluzione, tra cui appunto il bail-in.

## **E. COSTI ED ONERI PER IL CLIENTE - INCENTIVI**

I Servizi prestati da Innofin comportano costi e oneri per il Cliente meglio precisati all'Allegato 7; inoltre, questi sarà tenuto al pagamento o rimborso ad Innofin di ogni imposta, tassa o spesa derivante dallo svolgimento dei Servizi di cui al Contratto e dall'esecuzione di ordini del Cliente, ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, imposte sostitutive, spese postali, spese per l'assolvimento dell'imposta di bollo e, se applicabili, le spese sostenute per la custodia delle somme di denaro del Cliente.

Nella prestazione del Servizio di Investimento, Innofin può ricevere pagamenti di somme di denaro o servizi da parte delle società delle quali colloca o promuove gli Strumenti Finanziari, e/o FPA (“**Incentivi**”). Detto compenso percepito da Innofin remunera l'attività di assistenza che la stessa presta nei confronti del Cliente e/o potenziale Cliente attraverso la messa a disposizione, ad un prezzo competitivo, (i) di un ampio numero di OICVM e FPA sul proprio portale ad accesso libero, (ii) di strumenti informativi a valore aggiunto che assistono il Cliente nell'adozione delle decisioni di investimento o consentono al medesimo di monitorare, modellare e regolare la gamma di OICR e FPA in cui ha investito, (iii) di rendiconti periodici, nonché (iv) non offrono vantaggi diretti alla SIM, agli azionisti o ai dipendenti della stessa, senza apportare beneficio tangibile per il Cliente e (v) se sono percepiti su base continuativa sono giustificati dalla presenza di un beneficio continuativo per il Cliente. La ricezione di un compenso non impedisce a Innofin di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse del cliente.

Per Incentivi si intendono le prestazioni di carattere monetario (provvigioni, commissioni, compensi) e le prestazioni non monetarie (servizi, beni) che gli intermediari corrispondono a terzi e/o ricevono da terzi in relazione alla prestazione dei Servizi di Investimento. Coerentemente con quanto richiesto dalla normativa, la Società ha adottato una procedura in materia di corretta percezione e gestione degli incentivi. Il Cliente è invitato a prendere visione della Policy sugli Incentivi sul Sito ([www.fondionline.it](http://www.fondionline.it)), fermo restando che il Cliente accetta che in tale sede sarà riportata la versione così come di tempo in tempo aggiornata, con indicazione del relativo periodo di efficacia.

## **F. TRATTAZIONE DEI RECLAMI DELLA CLIENTELA**

Innofin si è dotata di una procedura idonea ad assicurare una sollecita trattazione dei reclami presentati dai Clienti al dettaglio o dai potenziali Clienti al dettaglio.

Il Cliente o potenziale Cliente che voglia presentare un reclamo deve indirizzarlo per iscritto alla Sede Operativa della Società (Via Desenzano, 2 – 20146 Milano), all'attenzione del Direttore Operativo.

Il reclamo in relazione ai Servizi offerti da Innofin deve essere effettuato per iscritto mediante comunicazione che contenga almeno i seguenti elementi: dati identificativi e recapiti del soggetto che presenta il reclamo, breve descrizione dei fatti per i quali viene presentato il reclamo.

Innofin assicurerà la tempestiva gestione del reclamo del cui esito comunicherà per iscritto al Cliente le proprie determinazioni entro 60 giorni dalla di ricezione del reclamo.

## **G. POLICY SUI CONFLITTI DI INTERESSI**

Innofin si è impegnata per identificare le tipologie di possibili conflitti di interesse che nella prestazione di Servizi potrebbero sorgere tra Innofin stessa ed il Cliente, ovvero tra i Clienti stessi. Ai sensi della vigente normativa, Innofin ha elaborato una politica di prevenzione o gestione dei conflitti di interesse, diretta ad evitare che detti conflitti incidano negativamente sugli interessi del Cliente, tenendo altresì conto della struttura e delle attività dei soggetti appartenenti al Multiply GroupS.p.A.

Allo scopo di identificare il conflitto di interessi la SIM ha considerato se a seguito della prestazione dei Servizi essa stessa, un soggetto rilevante o un soggetto che abbia con questi ultimi un legame di controllo diretto o indiretto:

- A. possano realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del Cliente
- B. siano portatori di un interesse nel risultato del Servizio prestato al Cliente, distinto da quello del Cliente medesimo;
- C. abbiano un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il Servizio è prestato;
- D. svolgano la medesima attività del Cliente;
- E. ricevano o possano ricevere da una persona diversa dal Cliente, in relazione con il Servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio.

La SIM ha adottato una procedura per identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere con il Cliente o con i clienti al momento della prestazione del Servizio di Investimento. Qualora le misure adottate non risultino sufficienti per assicurare con una ragionevole certezza che il rischio di nuocere all'interesse dei clienti sia evitato, la Società informa come *extrema ratio* per iscritto il Cliente della natura e delle fonti dei conflitti affinché il Cliente possa assumere una decisione informata sul servizio prestato.

Il Cliente è invitato a prendere visione della Policy sui Conflitti di Interessi sul Sito ([www.fondionline.it](http://www.fondionline.it)), fermo restando che il Cliente accetta che in tale sede sarà riportata la versione così come di tempo in tempo aggiornata, con indicazione del relativo periodo di efficacia.

Di seguito sono riportate le principali situazioni di conflitto individuate, con indicazione delle relative misure di prevenzione o gestione applicate dalla Società.

La SIM potrebbe compiere operazioni con terzi (fornitori, negozianti, prestatori di servizi di sub-custodia e amministrazione, banche depositarie, ecc.) e in tali casi Innofin si attiene ai seguenti principi: (i) non sigla accordi quadro che prevedano il ristorno a favore della Società di parte dei costi addebitati ai clienti; (ii) non accetta da terzi la fornitura, a favore della Società, di servizi accessori (ad esempio, la consulenza) a prezzi inferiori a quelli di norma praticati sul mercato.

---

Conflitti dovuti a interessi personali di soggetti rilevanti.

Ferma restando l'osservanza delle regole di condotta previste dalla disciplina dei servizi di investimento a diretta tutela della clientela, nonché del Codice Etico del Gruppo di appartenenza della SIM, i soggetti rilevanti (i.e. soci, amministratori, dipendenti), nel partecipare ai processi decisionali e operativi relativi alla prestazione di servizi di investimento, sono tenuti ad astenersi dal compiere, suggerire, consigliare qualsivoglia operazione nella quale abbiano un interesse, proprio o per conto di terzi, che possa pregiudicare l'interesse della clientela.